

# COMUNE DI ISPANI

Provincia di Salerno

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 94 del Registro (Seduta del 2.7.2014)**

=====

**Oggetto: Ditta Pierri Maria da Sala Consilina: Sentenza del TAR Campania Sezione Salerno. Impugnazione innanzi al Consiglio di Stato. Nomina legale di fiducia. Determinazioni.**

=====

L'anno duemilaquattordici, addì due, del mese di luglio, alle ore 08.30, nella sala delle Adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

				PRESENTE	ASSENTE
1	IANNICELLI	EDMONDO	SINDACO	P	
2	GIUDICE	FRANCESCO	ASSESSORE VICE-SINDACO	P	
3	MILO	FRANCESCO	ASSESSORE	P	
4	MORABITO	MICHELE	ASSESSORE		A
<b>TOTALE</b>				<b>3</b>	<b>1</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Antonio Di Gregorio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 94 del 2.7.2014

Oggetto: **Ditta Pierri Maria da Sala Consilina: Sentenza del TAR Campania Sezione Salerno. Impugnazione innanzi al Consiglio di Stato. Nomina legale di fiducia. Determinazioni.-**

A seguito dell'istruttoria eseguita dall'Ufficio competente;

#### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 16 giugno scorso è stata notificata, tramite il servizio postale di stato, la Sentenza n. 924/2014 del T.A.R. Salerno del 17.4.2014, depositata in Cancelleria il 12.5.2014, con la quale, a seguito di ricorso da parte della Ditta Pierri Maria avverso provvedimento di diniego di permesso a costruire in sanatoria dell'Ufficio tecnico, è stato annullato il predetto provvedimento di diniego e condannato il Comune di Ispani al pagamento delle spese di giudizio;

ESAMINATE e valutate le motivazioni contenute nella predetta Sentenza;

RILEVATO che:

- a) il TAR Salerno, con la Sentenza n. 924/2014, ha annullato il provvedimento n. 4604/2012 emesso dall'U.T.C. - DEFINIZIONE ILLECITI EDILIZI - con cui era stato denegato il permesso a costruire in sanatoria in favore della ricorrente Pierri Maria;
- b) tanto perché ha ritenuto, citando alcune sentenze della Giustizia Amministrativa, che, in ogni caso, anche per la definizione dell'istanza di condono presentata ai sensi del D.L. n. 269/2003, fosse sempre necessario acquisire il preventivo parere della locale Soprintendenza in caso di aree vincolate;
- c) in particolare, è stata richiamata la Sentenza del TAR Napoli n. 4586/2013 che deduceva la violazione dell'articolo 32, comma 27, del richiamato D.L. (tutte le altre sentenze, invece, si riferiscono in modo molto generico al parere ex articolo 32 Legge n. 47/85);
- d) orbene, il diniego in parola - quantunque richiamante una comunicazione della Soprintendenza relativa ad altra pratica - è stato operato perché nella fattispecie non si trattava né di abusi formali, né di abusi minori;
- e) infatti, come si evince dalle premesse del provvedimento di diniego, l'abuso rientrava nella tipologia 1 dell'Allegato A della Legge n. 326/2003, sicché per esso non opera la limitazione prevista dal comma 27 dell'articolo 32 (sulla quale si è pronunciato il TAR Campania Napoli, richiamato in Sentenza) ma la preclusione assoluta prevista dal precedente comma 26, lettera "a", ai sensi del quale, in caso di aree sottoposte a vincolo, solo per gli abusi rientranti nei numeri 4, 5 e 6 della tabella è consentita la sanatoria;
- f) ne consegue che per l'abuso perpetrato dalla Sig.a Pierri vi è un profilo giuridico di natura edilizia (e di carattere assorbente) che esclude la sanabilità delle opere, a prescindere peraltro dalla loro conformità o meno allo strumento urbanistico, divenendo così del tutto inutile l'acquisizione del parere della Soprintendenza, che in alcun caso potrebbe rimuovere l'ostacolo giuridico costituito dal richiamato articolo 32, comma 26, lettera "a";
- g) pertanto, in tal fatta, si ritiene che la sentenza in oggetto sia erronea;
- h) si ritiene, pertanto, anche per conferire certezza all'azione di questo Ufficio (da valere soprattutto per l'avvenire) - di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la citata Sentenza TAR Salerno n. 924/2014;

RITENUTO, di conseguenza, di dover impugnare nella sede competente - Consiglio di Stato - la Sentenza del T.A.R. Salerno n. 924/2014, conferendo incarico legale;

VISTO che occorre disporre per il relativo impegno;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica, rispettivamente resi dal Responsabile del Servizio finanziario e dal Tecnico Comunale ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267;

ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n° 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

#### D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

- 1) DI IMPUGNARE e, pertanto, proporre ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato avverso la Sentenza del T.A.R. Salerno n. 924/2014, dettagliata in premessa;
- 2) DI CONFERIRE incarico professionale all'Avv. Antonio Scuderi, libero professionista, con studio in Salerno, per la difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio de quo, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- 3) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del relativo mandato;
- 4) DI DISPORRE per l'impegno della spesa che, in base agli accordi intercorsi con il Legale incaricato, relativamente al compenso, viene determinato come segue:

Contributo unificato da versare per l'iscrizione a ruolo del ricorso presso il Consiglio di Stato	Compenso professionale			
	Onorario	C.A.P.	I.V.A.	Totale
€ 975,00	€ 2.000,00	80,00	€ 475,60	€ 2.537,60

- 5) DI DARE ATTO che la sottoscrizione ed accettazione da parte dell'Avvocato Scuderi della presente deliberazione costituisce disciplinare d'incarico tra l'ente e il professionista;
- 6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione:
  - a) all'Avv. Antonio Scuderi da Salerno;
  - b) all'Ufficio Segreteria per il relativo impegno;
  - c) all'Ufficio Attività produttive e Ragioneria per la predisposizione di tutti gli atti e/o documenti giustificativi della questione da trasmettere al predetto Legale incaricato.

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

# COMUNE DI ISPANI

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

ARGOMENTO:

SENTENZA T.A.R. SA N. 924/2014

PRECEDENTI:

PROVVEDIMENTO PROPOSTO:

INPUGNAZIONE AL C.I.S.

Ufficio Proponente:

UTE

Data, 2.7. 2014

Il Responsabile dell'Ufficio

\*\*\*\*\*

### PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000

(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012)

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 1° c., e 147\_bis, 1° c., del D. Lvo n° 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che la presente proposta di deliberazione comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sulla stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### PARERE EX ART. 97 D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario Comunale

\*\*\*\*\*

Esaminata nella seduta del 2.7. 2014

Provvedimento n° 94

Decisione Adottata:

SI INSUBORDINA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Dott. EDMONDO IANNICELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ANTONIO DI GREGORIO

=====  
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line in data 2.7..2014, così  
come attestato dalla relativa ricevuta elettronica, per rimanervi 15 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ANTONIO DI GREGORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- divenuta esecutiva perché pubblicata all'albo pretorio del comune per 10 giorni;
- divenuta efficace perché decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

Ispani, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ANTONIO DI GREGORIO